

**ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI
DELLA PROVINCIA DI TRENTO**

Via Malvasia, 77 – 38122 TRENTO – Tel. 0461/239535 Fax 0461/980818
e-mail: ord.agr.for.tn@iol.it

Trento, 15 gennaio 2010
PROT. N. 01/10 – III A

Al Presidente della Giunta Provinciale
Piazza Dante 15 - 38121 Trento

All'Assessore Agricoltura e Foreste
Via Trener, 3 - 38121 Trento

Ai Componenti la II Commissione Legislativa del Consiglio Provinciale
c/o Consiglio della Provincia autonoma di Trento
Via Mancini, 27 - 38122 Trento

Al Consiglio delle Autonomie Locali
Presidente Marino Simoni
Via Torre Verde, 21 – 38122

Al Consorzio dei Comuni
Signor Giovanni Delladio
Via Torre Verde, 21 – 38122 Trento

Al Presidente della Associazione Provinciale delle A.S.U.C.
Signor Arturo Mochen
c/o Comune di Dimaro Piazza Giovanni Serra, 10 – 38125 Dimaro TN

Al Dirigente Dipartimento Risorse Forestali e Montane P.A.T.
Dott. Romano Masè
Via G. B. Trener, 3 – 38121 Trento

Al Dirigente Servizio Foreste e Fauna P.A.T.
Dott. Maurizio Zanin
Via G. B. Trener, 3 – 38121 Trento

Al Presidente della Libera Associazione dei Custodi Forestali Trentini
Dott. Mario Panizza
c/o CNR-IVALSA Via Biasi, 75 – 38010 S. Michele a/A (TN)

Alla Magnifica Comunità di Fiemme
Viale della Libertà, 1 – 38033 Cavalese TN

Alla Comunità delle Regole di Spinale e Manez
Via Roma, 19 – 38070 Ragoli TN

Al Consiglio dell' Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali
Via Po, 22 - 00198 Roma

**OGGETTO: OSSERVAZIONI AL REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI
CUSTODIA FORESTALE.**

La principale attribuzione del Consiglio dell'Ordine dei Dottori e dei Dottori Forestali è stabilita dalla legge 7 gennaio 1976, n. 3 e s.m. "Nuovo ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale" ed è quella di "curare l'osservanza della legge professionale e di vigilare per la tutela del titolo di dottore agronomo e di dottore forestale", conseguito a seguito di esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione al quale possono accedere i laureati della facoltà di Agraria.

In ottemperanza a tale obbligo nei confronti dei nostri 260 iscritti che operano in Provincia di Trento, ci sentiamo in dovere di esprimere la più viva preoccupazione circa l'adozione da parte della Giunta

ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Via Malvasia, 77 – 38122 TRENTO – Tel. 0461/239535 Fax 0461/980818
e-mail: ord.agr.for.tn@iol.it

Provinciale di Trento del regolamento in oggetto, in evidente contrasto con la legge che disciplina l'esercizio della professione di Dottore Agronomo e Dottore Forestale. Siamo venuti a conoscenza di tale regolamento in questi giorni in via del tutto casuale ed informale e quando questo è già stato pre adottato dalla Giunta Provinciale in data 20 novembre 2009.

Il presente documento, oltre ad evidenziare in maniera puntuale il contrasto con l'Ordinamento Professionale, vuole tuttavia rappresentare un contributo propositivo circa gli importanti aspetti riguardanti la gestione dei patrimoni silvo-pastorali che inevitabilmente tale regolamento va ad interessare e condizionare.

Nello stigmatizzare la completa esclusione dal dibattito della figura professionale del dottore agronomo e forestale libero professionista e di chi istituzionalmente lo rappresenta, si evidenzia il ruolo che tale professionista ha avuto nel contribuire in maniera sostanziosa e concreta al processo di miglioramento ecologico e produttivo dei nostri boschi attraverso la pianificazione forestale o assestamento forestale: sin dagli anni '50 i nostri colleghi liberi professionisti forestali, "armati" di "canagola", scarponi e pennello per la segnatura dei confini di proprietà, hanno percorso l'intero territorio di proprietà dei Comuni, delle Amministrazioni Separate di Uso Civico (A.S.U.C.) e delle proprietà private più significative al fine di quantificare in maniera oggettiva la capacità produttiva dei loro soprassuoli boschivi e successivamente programmarne il corretto sfruttamento, nei principi della selvicoltura naturalistica, salvaguardando e valorizzando in primis le funzioni ecologiche ed ambientali, ma tenendo sempre presente le legittime aspettative economiche dei proprietari boschivi, sia pubblici che privati.

Ciò è stato realizzato con successo tramite il concorso di tutti gli attori: Enti proprietari (Comuni e A.S.U.C.), Provincia nel ruolo di definizione dei criteri di elaborazione e di collaudo dei Piani, tecnici forestali liberi professionisti e Custodi Forestali, il cui contributo è sempre stato estremamente valido e prezioso soprattutto in termini di dettagliata conoscenza del territorio e di indispensabile "anello di collegamento" fra Ente proprietario ed estensore del Piano.

La pianificazione così attuata, oltre ad essere riuscita a conciliare la salvaguardia ecologica della risorsa bosco e le esigenze produttive della proprietà, ha avuto anche l'importante merito di garantire nel tempo la conservazione dei confini di proprietà degli Enti, scongiurando diffusi e costosi contenziosi tecnici e legali.

Da sempre, in ottemperanza a quanto previsto dal proprio Ordinamento professionale, il Consiglio dell'Ordine ha cercato di estendere tale metodologia di approccio anche all'attuazione della gestione forestale per conto degli Enti proprietari (progetto di taglio o martellata/assegno, classificazione e misurazione del legname), proponendo in tale ruolo la figura del libero professionista abilitato per legge, come tecnico di fiducia degli Enti proprietari anche per quanto riguarda queste operazioni tecniche.

L'Ufficio Pianificazione Forestale della P.A.T. a partire dall'autunno 2008 ha organizzato corsi di aggiornamento per la formazione dei tecnici liberi professionisti per la redazione dei Piani Forestali Aziendali con le nuove metodologie introdotte dalla nuova legge forestale L.P. n.11/2007.

Ora con il nuovo Regolamento gran parte di tali mansioni possono far parte del lavoro del Custode Forestale e alla luce di questo ci si interroga sulle motivazioni che hanno spinto sinora i nostri colleghi ad acquisire nozioni che poi verranno svolte da altri soggetti.

Alla luce di quanto sopra, rimangono del tutto contraddittori ed incomprensibili gli obiettivi generali che con tale delibera si vogliono perseguire, tant'è che nelle osservazioni presentate in data 16/12/2009 dalla stessa Associazione dei Custodi Forestali Trentini al punto 8 si legge "sono state scritte delle competenze per i Custodi Forestali nell'art. 2 comma 2 non chiare e molto onerose in termini di tempo e fuori dalle nostre competenze sia tecniche che di inquadramento lavorativo".

Nel merito del regolamento in oggetto, si evidenziano in particolare i seguenti passaggi in palese ed evidente contrasto con la legge 7 gennaio 1976, n. 3 e s.m. "Nuovo ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale" di cui se ne riporta un estratto relativo alle attività professionali elencate nel regolamento adottato dalla Giunta Provinciale:

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA FORESTALE

Con l'art. 2 comma 2 del regolamento, si affidano alla figura del Custode Forestale le seguenti funzioni:

- b) 1) operazioni di rilevamento e stima per la compilazione dei piani di gestione forestale aziendali e per le indagini e gli studi diretti al miglioramento dei patrimoni silvo-pastorali;
- b) 2) operazioni di assegno, consegna e collaudo dei lotti boschivi e delle parti di legna conseguenti all'esercizio dell'uso civico da parte dei censiti;
- g) svolgono attività di consulenza e di supporto per gli enti e per i privati a sostegno del piano di sviluppo rurale.

**ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI
DELLA PROVINCIA DI TRENTO**

Via Malvasia, 77 – 38122 TRENTO – Tel. 0461/239535 Fax 0461/980818
e-mail: ord.agr.for.tn@iol.it

Art. 2 comma 6, qualora il custode forestale sia impegnato nelle attività previste dall'art. 106, comma 1, secondo periodo della L.P. 11/2007 (I custodi possono essere impiegati nello svolgimento di attività di assistenza tecnica in favore dei proprietari forestali pubblici e privati, delle imprese di gestione dei patrimoni forestali e di utilizzazione boschiva nonché a sostegno del piano di sviluppo rurale) a favore di soggetti privati, comunica al proprio ente di custodia gli elementi necessari per quantificare la consistenza dell'intervento, ai fini della richiesta al privato del rimborso delle spese necessarie per il servizio offerto.

LEGGE 7 GENNAIO 1976, n. 3 e s.m.

"NUOVO ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE DI DOTTORE AGRONOMO E DI DOTTORE FORESTALE"

Art. 2

Attività professionali

1. Sono di competenza dei dottori agronomi e dei dottori forestali le attività volte a valorizzare e gestire i processi produttivi agricoli, zootecnici e forestali, a tutelare l'ambiente e, in generale, le attività riguardanti il mondo rurale. In particolare, sono di competenza dei dottori agronomi e dei dottori forestali:

a) la direzione, l'amministrazione, la **gestione**, la contabilità, la curatela e la **consulenza**, singola o di gruppo, **di imprese** agrarie, zootecniche e **forestali** e delle industrie per l'utilizzazione, la trasformazione e la commercializzazione dei relativi prodotti;

c) **lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la contabilità e il collaudo di opere inerenti ai rimboschimenti, alle utilizzazioni forestali, alle piste da sci ed attrezzature connesse, alla conservazione della natura, alla tutela del paesaggio ed all'assestamento forestale;**

r) **lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la misura, la stima, la contabilità ed il collaudo di lavori inerenti alla pianificazione territoriale ed ai piani ecologici per la tutela dell'ambiente; la valutazione di impatto ambientale ed il successivo monitoraggio per quanto attiene agli effetti sulla flora e la fauna; i piani paesaggistici e ambientali per lo sviluppo degli ambiti naturali, urbani ed extraurbani; i piani ecologici e i rilevamenti del patrimonio agricolo e forestale.**

Ritenendo l'eventuale approvazione in via definitiva del regolamento in oggetto gravemente lesiva della professionalità e delle già scarse opportunità di lavoro che la categoria sta soffrendo, di concerto con l'Ordine Nazionale cui queste osservazioni sono trasmesse per conoscenza, il Consiglio dell'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Trento provvederà ad assumere i provvedimenti più idonei al fine di tutelare i legittimi interessi dei propri iscritti.

Certi della Vostra fattiva collaborazione per una positiva soluzione delle problematiche poste, ringraziamo per l'attenzione e porgiamo cordiali saluti.

Il Presidente dell'Ordine
Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Trento
dott. forestale Claudio Maurina.